

 PROFILI AZIENDALI^{srl}® & PARTNERS SERVIZI ALLE IMPRESE	MODULISTICA	<i>Pagina 1 di 3</i>
	SCHEMA TECNICA NORMA	STN-10.2020
		<i>Revisione 1</i>

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI 2020 (EX SUPER E IPER AMMORTAMENTO)

Finalità	<p>La riforma, contenuta nell'articolo 1, commi da 185 a 197, della legge di bilancio per il 2020 (legge 160/2019), riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, l'ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.</p>
Destinatari	<p>Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.</p> <p>Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Dlgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.</p> <p>Il credito d'imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni, purché riguardi beni diversi da quelli ad alto valore tecnologico, individuati nell'ottica di "Industria 4.0" ed elencati negli allegati A e B della legge 232/2016.</p>
I beni che danno diritto al credito	<p>Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all'articolo 164, comma 1, Tuir • i beni per i quali il decreto Mef 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%, quindi con un ammortamento superiore a 15 esercizi • i fabbricati e le costruzioni • i beni elencati nell'allegato 3 della legge 208/2015, come le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali, le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale, gli aerei completi di equipaggiamento, il materiale rotabile, ferroviario e tramviario • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. <p>Danno accesso al credito d'imposta anche gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B della legge 232/2016.</p>
La misura del bonus	<p>La misura del beneficio fiscale cambia in funzione della tipologia dei beni oggetto dell'investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese

 PROFILI AZIENDALI^{srl} & PARTNERS SERVIZI ALLE IMPRESE	MODULISTICA	<i>Pagina 2 di 3</i>
	SCHEMA TECNICA NORMA	STN-10.2020
		<i>Revisione 1</i>

	<p>secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge 232/2016), il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20% del costo, per la quota eccedente i 2,5 milioni e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge 232/2016), il credito d’imposta è pari al 15% del costo, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 700mila euro. Sono agevolabili anche le spese per servizi relativi all’utilizzo di tali beni mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir, entro il limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. Anche in questo caso, per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Caratteristiche del credito e suo utilizzo	<p>Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali. La fruizione può avvenire a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni non ad alto valore tecnologico, ovvero, per gli investimenti nell’ottica di “Industria 4.0”, dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.</p> <p>Al bonus in questione non si applicano i limiti generale di 700mila euro, relativo all’utilizzo annuale di crediti, e particolare di 250mila euro, riguardante i crediti che vanno riportati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi; lo stesso, inoltre, non concorre alla formazione né del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, Tuir).</p> <p>Il credito d’imposta, che non può essere ceduto o trasferito neanche all’interno del consolidato fiscale, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto.</p> <p>Per consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative, le imprese che se ne avvalgono <u>dovranno effettuare una comunicazione allo stesso MISE, utilizzando il modello e seguendo le modalità che saranno stabilite da un successivo decreto direttoriale.</u></p>
Documentazione da conservare	<p>Per non perdere il beneficio, i contribuenti che fruiscono del credito d’imposta, ai fini dei successivi controlli, sono tenuti a conservare la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni (contratti, bolle di consegna) devono contenere l’esplicito riferimento alla norma agevolativa, ovvero “Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1 della Legge del 27 dicembre 2019 n. 160 di cui ai commi da 184 a 195” • per i beni in ottica “Industria 4.0”, va prodotta la perizia tecnica di un ingegnere o di un perito industriale iscritto al rispettivo albo professionale ovvero l’attestato di conformità di un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B della legge 232/2016 e sono

	MODULISTICA	<i>Pagina 3 di 3</i>
	SCHEDA TECNICA NORMA	STN-10.2020
		<i>Revisione 1</i>

	interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario non superiore a 300mila euro, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Disciplina transitoria	<p>Per evitare la sovrapposizione della nuova misura agevolativa con le discipline del super e dell'iper ammortamento, è previsto che il credito d'imposta non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli investimenti riguardanti i beni diversi da quelli "Industria 4.0" effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, è stato accettato il relativo ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. A essi continua ad applicarsi il super ammortamento (articolo 1, DI 34/2019) • agli investimenti riguardanti i beni "Industria 4.0" effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 e per i quali, entro il 31 dicembre 2019, è stato accettato il relativo ordine e sono stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Per essi, continuano a trovare applicazione l'iper ammortamento e la maggiorazione del 40% (articolo 1, commi 60 e 62, legge 145/2018).